


STATUTO

CONFERENZA REGIONALE

ENTI DI SERVIZIO CIVILE DEL LAZIO –

CRESC - LAZIO



Al fine di coordinare gli sforzi per la migliore applicazione possibile della legge 64 del 2001 nella Regione Lazio, per favorire la promulgazione di un'efficace normativa regionale, in accordo con la politica e l'esperienza della CNESC – Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, i sottoscritti soggetti giuridici accreditati o espressione locale degli Enti nazionali accreditati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la gestione del servizio civile intendono costituire una forma di consultazione permanente fra loro e con le altre istituzioni pubbliche [e/o] private che a livello regionale si interessano di servizio civile, retta dalle seguenti norme:

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. I seguenti enti ACLI REGIONALI LAZIO, ANPAS – LAZIO, ARCI SERVIZIO CIVILE – ROMA, CESC-PROJECT, CARITAS DIOCESANA/ARCICONFRATERNITA SS. SACRAMENTO S. GREGORIO TAUMATURGICO – MARIA ASSUNTA, FEDERAZIONE SCS/CNOS (CENTRO NAZIONALE OPERA SALESIANA) allo scopo di favorire l'applicazione della legge 64 del 2001 sul servizio civile nazionale nel territorio della Regione Lazio, costituiscono la Associazione denominata "Conferenza Regionale Enti di Servizio Civile del Lazio", siglabile CRESC - LAZIO, con sede in Roma – Via Lungro n. 3.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e si fonda sui principi della democrazia, della solidarietà, della pace e della nonviolenza.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Attività)

1. Le finalità istituzionali potranno essere perseguite, nel rispetto dell'autonomia statutaria di ciascun Ente, mediante l'esercizio di ogni attività utile allo scopo, fra le quali in particolare: il coordinamento degli enti di servizio civile aderenti ed enti terzi; la formazione; la promozione, la sensibilizzazione dell'esperienza di Servizio Civile; lo studio e la ricerca di forme di intervento nei settori richiamati dalla legge 64 del 2001, attraverso l'informazione, lo

studio e l'approfondimento di processi di comunicazione, di raccolta e di elaborazione di dati relativi al servizio civile ed ai fenomeni sociali ad esso connessi (in particolare, volontariato, associazionismo, terzo settore, eccetera); la rappresentanza verso le istituzioni pubbliche degli enti aderenti.

2. La CRESC - LAZIO favorisce l'azione legislativa e comunque normativa sia a livello centrale sia a livello locale volta allo sviluppo del Servizio Civile nel quadro dei principi costituzionali vigenti;
3. La CRESC - LAZIO promuove la dimensione internazionale della pace, dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, con particolare attenzione alle forme di intervento non armato e nonviolento di risoluzione dei conflitti nonché la cooperazione internazionale allo sviluppo.

ART. 3

(Soci ordinari)

1. Oltre agli enti promotori indicati nell'art. 1 possono far parte della Conferenza altri soggetti impegnati nell'ambito del servizio civile nel territorio della Regione Lazio accreditati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile o dalla Regione Lazio, purché la loro adesione sia accettata da due terzi dei soci che già costituiscono la Conferenza, e sottoscrivano la Carta di Impegno Etico.
2. La Conferenza potrà deliberare in ordine alla presenza di specifici requisiti con la maggioranza dei due terzi dei soci aderenti.

ART. 4

(Soggetti osservatori)

Sono soggetti osservatori gli enti pubblici o privati, gruppi o associazioni che siano interessati alle attività della CRESC - LAZIO pur non assumendosene alcuna responsabilità. Tali soggetti non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e non possono assumere cariche sociali e pur potendo partecipare all'Assemblea non hanno diritto al voto.

ART. 5

Organi associativi sono:

- Assemblea dei soci

- Comitato direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Collegio di garanzia

L'assunzione di cariche sociali è a titolo gratuito. L'associazione può solo rimborsare le spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione. Chi copre cariche sociali può ricevere compensi per attività rese in regime di convenzionamento.

Art. 6

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci ha compiti di indirizzo relativo alla gestione ed al funzionamento della Conferenza. Essa dovrà riunirsi periodicamente, ed almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea verrà convocata dal Presidente con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante una comunicazione che dovrà essere inviata con mezzi che diano certezza della ricezione, in cui sia indicata la data, l'orario, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

3. L'assemblea può deliberare validamente quando siano presenti, personalmente o mediante delega, almeno la metà dei soci.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

5. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

6. L'Assemblea elegge il Comitato direttivo, nomina il Collegio dei garanti ed ha il potere di revocare tali cariche.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Art. 7

(Comitato direttivo)

1) Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente

2) Esso cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione adempie e comunque vigila sull'adempimento delle delibere assembleari, decide in caso di urgenza, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, decide in ordine alle domande di ammissione dei soci.

3) Esso è composto da non più di 11 persone nominate dall'Assemblea dei soci fra soggetti esperti del servizio civile, tenendo conto anche delle dimensioni e della classe di accreditamento degli enti. Ciascuno dei membri del Comitato direttivo resta in carica per un triennio, due volte rinnovabile.

4) Il Comitato direttivo si raduna almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, ed in ogni caso quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti, ovvero la metà dei soci.

5) Il Comitato direttivo delibera a maggioranza, ed in caso di ulteriore parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

6) Non sono ammesse deleghe.

Art. 8

(Presidente dell'Associazione)

1) Il Presidente convoca e dirige le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

2) La sua carica dura tre anni, due volte rinnovabili.

3) Egli ha la legale rappresentanza della Conferenza, coordina le attività operative, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, istruisce le domande di adesione, predispone annualmente lo schema del rendiconto economico e finanziario per presentarlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dopo averne ricevuto l'assenso da parte del Comitato direttivo e del collegio dei garanti.

Art. 9

(Vicepresidente dell'Associazione)

Il Vicepresidente assume i poteri del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10

(Collegio dei garanti)

1) Il Collegio dei garanti è formato da tre persone, anche non soci.

2) Ciascun garante resta in carica tre anni, più volte rinnovabili.

3) La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Risorse economiche)

1) La conferenza trae le proprie risorse economiche da:

quote sociali;

altri contributi liberi versati dagli aderenti o da terzi;

contributi versati dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici, sia a titolo di elargizione che per singole attività progettuali;

contributi di enti internazionali;

contributi liberamente versati da privati, soggetti individuali o enti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da attività convenzionali;

altre entrate anche derivanti da attività economiche fiscalmente commerciali o attività produttive marginali, ovvero derivanti dalla fornitura di beni o servizi a soci o terzi, purché compatibili con le finalità istituzionali;

donazioni, lasciti testamentari e contributi condizionati sono accettati dal Presidente sentito il Comitato direttivo.

Art. 12

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta solo col consenso di 2/3 dei soci presenti in Assemblea in prima convocazione e dalla maggioranza assoluta dei soci presenti in seconda convocazione, con delibera nella quale si indica a quale ente con scopi di solidarietà sociale deve essere devoluto l'eventuale patrimonio.


Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle leggi vigenti.

ROMA 25 - OTTOBRE - 2004

CLL REGIONALI LAZIO
INPAS LAZIO
RCI SERVIZIO CIVILE ROMA
RITAS DIOCESANA ROMA
ARICONFR.
ESC-PROJECT
EDERAZIONE SCS - CNOS

LOLLI ANTONIA
BALLACCI ANGELO
MARINELLI ANDREA
Bettinelli Oliviero
CHIORCHINI MICHELANA
PANO RAFFAELE

Antonina Lollo
Angelo Ballacci
Andrea Marinelli
Oliviero Bettinelli
Michela Chiorchini
Raffaele Pano



[Handwritten signature]

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 5
Registrato in data *4.11.04* Serie *3*
al n. *102434* versato € 129,11
(EURO CENTOVENTINOVE/11)
Il Dirigente dell'Area Servizi

[Handwritten signature]